

PROPOSTA SINDACALE

MERCATO DEL LAVORO

I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e con mansioni equivalenti rapporti di lavoro a tempo determinato e con contratto a somministrazione a termine per un periodo corrispondente a 36 mesi nell'arco degli ultimi 60 mesi acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il CCNL integra con quanto concordato con il premio di risultato e informazioni.

Definizione di una percentuale massima di utilizzo per il lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine.

Avvio di un gruppo di lavoro su: contratto di inserimento, part-time. I lavori potranno continuare anche dopo la conclusione del negoziato qualora non siano terminati per quella data.

Definizione di un sistema di responsabilità delle imprese per gli appalti e i subappalti comprensivo della conservazione del posto di lavoro in caso cambio appalto.

Informazioni e esame congiunto tra direzione e RSU sul rapporto tra organici e carichi di lavoro, di norma semestralmente.

INQUADRAMENTO

Le parti concordano di fissare la ripresa del confronto sul sistema dell'inquadramento per il giorno 1° marzo 2008 e di assumere il mese di febbraio 2009 come termine.

Concordano fin da ora che a partire dal 1° marzo 2009 nel caso in cui il confronto tra le parti non abbia portato alla definizione di un nuovo sistema di inquadramento professionale, si darà luogo a:

Alla trasformazione dell'attuale 5S con una specifica categoria

All'aggiunta della declaratoria della 4 categoria del seguente alinea:

- lavoratori che, con le caratteristiche della categoria precedente, svolgono normalmente funzioni polyvalenti, cioè più attività della stessa natura professionale e/o tecnologica.

ORARIO DI LAVORO

Plurisettimanale (vedi al punto 1)

Quote esenti di lavoro straordinario: aumento di 8 ore

Par (vedi al punto 2)

Banca ore: abolizione della franchigia, aumento della quota di maggiorazione delle ore accantonate.

Maggiorazioni retributive per il lavoro plurisettimanale: dal 10 al 20% per le prestazioni dal lunedì al venerdì e dal 15 al 40% per quelle effettuate nella giornata di sabato.

SALARIO

Minimi tabellari: aumento di 117,00 euro al mese al 5° livello con durata di 24 mesi.

Elemento perequativo: trasformazione in un istituto retributivo strutturale ed incremento di 30 euro mensili.

Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:

- Siano concessi con una clausola espressa di assorbibilità
 - Siano stati riconosciuti a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali
- Aumento indennità trasferta e reperibilità come da piattaforma.

PARIFICAZIONE

Istituzione del pagamento aggiuntivo di 11 ore e 20 minuti a tutti i lavoratori all'atto della erogazione della tredicesima mensilità.

Decorrenza dal 1° luglio 2008

I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007 a cui si applicava la Disciplina speciale parte 1°, ai fini del diritto del giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni di servizio e della settimana aggiuntiva oltre i 18 anni di servizio, conteggeranno al 100% l'anzianità maturata fino ai 10 anni e al 50% quella maturata oltre il decimo anno.

Sul periodo di prova, tredicesima e preavviso vale il testo presentato da Federmeccanica

ORARIO PLURISETTIMANALE

Le parti convengono che **in caso di** stagionalità dei prodotti, di attività di installazione montaggio e **di picchi produttivi non fronteggiabili con il ricorso a normali assetti produttivi potrà essere adottato** l'orario plurisettimanale.....

..... non ha carattere ostativo rispetto alle norme del CCNL.

Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività l'incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie.

Qualora non sia stata raggiunta una intesa entro il decimo giorno (di calendario) dalla comunicazione della direzione aziendale alla RSU è facoltà delle Parti effettuare un incontro a livello territoriale.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario di lavoro settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale sarà riconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva del **20 per cento** per le ore prestate dal lunedì al venerdì e del **40 per cento** per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo.

Qualora in casi eccezionali, e con adeguato preavviso, il recupero della maggior prestazione in regime di orario plurisettimanale non risulti possibile, la direzione aziendale potrà concordare con le RSU la riprogrammazione del recupero e/o in tutto o in parte potrà concordare la compensazione delle ore di maggior prestazione non recuperate congruando le maggiorazioni già erogate alla percentuale omnicomprensiva del 60% o la destinazione delle ore stesse alla Banca delle ore.

Nel caso di mancato accordo la programmazione dei recuperi rimane quella precedentemente concordata.

PERMESSI ANNUI RETRIBUITI

.....

I rimanenti permessi a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno **15** giorni prima

Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di **15 giorni**

Nell'ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra il 9,5 e l'11,5% sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari, da improvvisi e eventi morbosi di familiari entro il primo grado debitamente certificato e **dalla necessità di svolgere le attività burocratiche legate alla condizione di migrante.**